

Repertorio n. 486

del 9 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Contratto per l'affidamento biennale del Servizio Integrato di manutenzione edile ed opere affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: San Giovanni, Santa Maria, Addolorata, Britannico e nella Sede Legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata al R.T.I. Engie Servizi S.p.A. (capogruppo – mandataria) – Furlan Costruzioni Italia S.r.l. (mandante).

CIG: 6362743D9D.

Il giorno nove ottobre duemiladiciassette(09/10/2017), in Roma, Via dell'Amba Aradam 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Maria Rita CORSETTI, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

a) Cristiano CAMPONI, nato a [REDACTED] il 14 aprile 1973 e domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell'Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 8511.2, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre 2015 dal dott. Francesco SCALDAFERRI notaio in Roma;

b) Claudio GALLI, nato a [REDACTED] il 23 novembre 1969, identificato con carta di identità n. [REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] procuratore con potere di firma conferito con atto del 22 gennaio 2015 iscritto al n. 90.578 di repertorio ed al n.24.631 di raccolta del dott. Luigi LA GIOIA, Notaio in Roma, che interviene per conto di Cofely Italia S.p.A., che a decorrere dal 01 ottobre 2016, ha avuto una

modifica nella denominazione sociale in Engie Servizi S.p.A., a seguito della riunione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società per Azioni Cofely Italia S.p.A. del 06 luglio 2016, di cui al n.92.371 di Repertorio ed al n.25.567 di Raccolta del dott. Luigi LA GIOIA, Notaio in Roma, e della successiva decisione dell'Amministratore Delegato della stessa Società, di seguito denominata Società, con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta, n.31 – C.A.P.00144 – Codice Fiscale n.07149930583 – Partita IVA n.01698911003, quale impresa Capogruppo Mandataria, con una società mandante, la Società Furlan Costruzioni Italia S.r.l., con sede legale in Latina (LT), via G.G. Belli, n.15, frazione Borgo San Michele – C.A.P.04100 – Codice Fiscale e Partita IVA n.02628510592, di seguito denominata Società, del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese; giusta procura per il mandato speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal dott. Fabrizio POLIDORI, Notaio in Roma, in data 12 settembre 2016 - Repertorio n.58910 - Raccolta n.17853 - registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 13 settembre 2016 al n.23594 Serie IT;

(nel seguito per brevità anche "Appaltatore").

I predetti, quali parti contraenti, d'accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione n.729/DG del 14 agosto 2015 è stato disposto, tra l'altro:

- di indire la procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., da effettuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163 e s.m.i., per l'affidamento biennale del Servizio Integrato di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ed opere affini da eseguire nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: S. Giovanni, S. Maria, Addolorata, Britannico e nella Sede Legale dell'Azienda, per l'importo biennale a base d'asta di €2.260.000,00 (+I.V.A. 22% = €2.757.200,00) di cui €113.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
- di approvare gli atti di gara allegati allo stesso provvedimento aziendale che ne vengono a costituire parte integrante e sostanziale:

I. bando di gara integrale su GURI e su GUCE);

2. estratto del Bando;
3. Piano Guida alle Attività Manutentive;
4. Capitolato Tecnico;
5. Disciplinare di Gara e relativi allegati;
6. Schema di Contratto;
7. Schema Verbale di Sopralluogo;
8. DUVRI preliminare;
9. Elaborati Grafici di Rilievo (su supporto magnetico).

- che il bando della suddetta gara n.9/2015 è stato inoltrato per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il 03 settembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a serie speciale – Contratti Pubblici n.106 del 09 settembre 2015 oltre alle ulteriori pubblicazioni previste dall'art.66 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i;

- che con deliberazione n.617/DG del 17 agosto 2016 è stato disposto, tra l'altro:

- di prendere atto dell'esito dei lavori della Commissione giudicatrice, per l'affidamento biennale (*con la formula 2 anni + 1 anno di rinnovo a discrezione della Stazione Appaltante*), del Servizio Integrato di Manutenzione Edile ordinaria e straordinaria ed Opere affini da eseguire nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: S. Giovanni, S. Maria, Addolorata, Britannico e nella Sede Legale dell'Azienda, per l'importo biennale a base d'asta di €2.260.000,00 (+I.V.A. 22% = €2.757.200,00) di cui €113.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso – CIG n.6362743D9D;
- di aggiudicare, al Costituendo R.T.I. Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo – Mandataria) e Furlan Costruzioni Italia S.r.l. (Mandante) l'affidamento biennale (*con la formula 2 anni + 1 anno di rinnovo a discrezione della Stazione Appaltante*), del Servizio Integrato di Manutenzione Edile ordinaria e straordinaria ed Opere affini da eseguire nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: S. Giovanni, S. Maria, Addolorata, Britannico e nella Sede Legale dell'Azienda, per l'importo biennale offerto di €1.430.803,47 (I.V.A. e oneri per la sicurezza esclusi), risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art.83 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e per aver ottenuto il punteggio totale di punti 82,166;

- che l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata con nota protocollo n.23749 del 06 settembre 2016, ha trasmesso al Costituendo R.T.I.: Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo Mandataria) con Furlan Costruzioni Italia S.r.l. (Mandante), la Lettera di Aggiudicazione avente ad oggetto: “ Procedura aperta per l'affidamento del Sistema Integrato Manutenzione Edile ordinaria e straordinaria ad opere affini – CIG:6362743D9D, sottoscritta da entrambe le Società con espressa accettazione delle clausole ivi richiamate di cui alla lettera a) ed alla lettera b) e acquisita al protocollo generale con n.24641/2016 del 15 settembre 2016, unitamente alla “Dichiarazione accettazione aggiudicazione” sottoscritta da entrambe le Società in data 9 settembre 2016;

- che la Società Cofely Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. con n.25431 del 23 settembre 2016, ha comunicato il cambio di denominazione sociale in Engie Servizi S.p.A a decorrere dal 01 ottobre 2016;

- che la Società Engie Servizi S.p.A., con nota acquisita al prot. con n.27250 del 12 ottobre 2016, ha trasmesso, tra l'altro, copia del Verbale di Riunione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società per Azioni Cofely Italia S.p.A. del 06 luglio 2016, di cui al n.92.371 di Repertorio ed al n.25.567 di Raccolta del dott. LUIGI LA GIOIA, Notaio in Roma, relativa alla modifica della denominazione sociale a decorrere dal 01 settembre 2016, a cui ha fatto seguito, in data 28 luglio 2016, la decisione dell'Amministratore Delegato della stessa Società, di posticipare al 01 ottobre 2016, gli effetti della modifica della denominazione sociale;

- che dalla documentazione propedeutica alla stipula del contratto trasmessa con protocollo n.27471 del 14 ottobre 2016, dalla U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare storico, si evince la dichiarazione, sottoscritta congiuntamente da entrambe le Società costituenti il Raggruppamento, che le stesse intendono eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti opere o servizi:

- parte del servizio gestione e manutenzione edile;
- parte del servizio gestione manutenzione arredi infissi e attrezzature non sanitarie;
- opere rientranti nella categoria OS2A;

nei limiti previsti dalla normativa vigente e precisamente per una quota del 30%.

- che con deliberazione n.792/DG del 19 ottobre 2016, è stato disposto:
 - di prendere atto che dal 01 ottobre 2016 è intervenuto il cambio di denominazione sociale della ditta Cofely Italia S.p.A in Engie Servizi S.p.A., di cui alla nota protocollo arrivo n.25431 del 23.09.2016, allagata al provvedimento stesso come parte integrante e sostanziale;
 - di prendere atto, altresì, nell’attesa della formale acquisizione della C.C.I.A.A., che tutti i restanti dati societari a: Sede Legale, Partita I.V.A. e Codice Fiscale, resteranno invariati e che, pertanto, nell’ambito del rapporto contrattuale intercorrente con questa Azienda Ospedaliera, la Engie Servizi S.p.A. manterrà invariate le condizioni e impegni assunti di cui al relativo atto di aggiudicazione;
- che con deliberazione n.801/DG del 20.10.2016, è stato disposto, tra l’altro:
 - di prendere atto della conclusione del Procedimento di affidamento della gara, di cui alla Deliberazione n. 617/DG del 17.08.2016 di aggiudicazione del Servizio Integrato di Manutenzione Edile ordinaria e straordinaria ed opere affini, citata nelle premesse del provvedimento stesso;
 - di prendere atto che, con Verbale del 12.10.2016, sono iniziate le procedure di Attivazione del Servizio Integrato di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere affini, e contemporaneamente si sono concluse le attività di manutenzione del contratto in essere;
 - di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, del Servizio Integrato di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ed opere affini, aggiudicato al Costituendo R.T.I. Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo - Mandataria) e Furlan Costruzioni Italia s.r.l. (Mandante), all’Ing. Virginia Caracciolo, Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Tecnologie, Uso

Razionale dell'Energia, Manutenzione Edile ed Impiantistica, in sostituzione dell'Arch. Francesco PONTORIERO;

- che con deliberazione n.806/DG del 24.10.2016, è stato disposto, tra l'altro:

- Prendere atto del cambio di denominazione sociale a decorrere dal 1° Ottobre 2016 della Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo) in Engie Servizi S.p.A. confermando i dati relativi a P.IVA 01698911003 C.F 07149930583 e Sede Legale in Viale Giorgio Ribotta 31 – 00144 Roma;

- che in data 21 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Inizio Lavori Sotto Riserva (con le riserve di legge in attesa della firma del contratto), dall'Ingegnere Virginia CARACCILOLO, Direttore U.O.C. Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile e impiantistica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dall'Architetto Mauro LAURETTI, in qualità di Direttore dell'Esecuzione e Direttore dei Lavori nell'ambito della stipulanda Convenzione con tra l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, dall'Ingegnere Claudio GALLI, in qualità di Direttore Area Lazio della Società Engie Servizi S.p.A., dal Geometra Alberto TRACANNA, in qualità di Site Manager della Società Engie Servizi S.p.A.;

- che nel citato Verbale di Consegna Inizio Lavori Sotto Riserva, viene formulato, tra l'altro, quanto segue: *"...alla presenza continua degli intervenuti, il Direttore dell'Esecuzione ha designato le prestazioni da effettuarsi, fornendo le spiegazioni ritenute opportune e quelle richieste dai convenuti, ed in particolare l'Assuntore dovrà provvedere:*

- *alla strutturazione di un Servizio tecnico Gestionale (completo del sistema informativo ed alla gestione tecnica);*
- *al Servizio Gestione e Manutenzione Opere Edili (comprensivo di manutenzione opere edili, opere di manutenzione straordinaria su richiesta, prestazioni integrative, pronto intervento ed opere di manutenzione programmata).*

Il tutto meglio specificato nel Capitolato Tecnico

L'impresa ha riconosciuto di avere gli elementi necessari e sufficienti per iniziare le opere previste e di avere i siti del cantiere disponibili al Servizio, accettando la

consegna formale dei lavori in oggetto, con le riserve di legge per le motivazioni sopra esposte, a partire dal **21 dicembre 2016**. Più specificamente la suddetta impresa A.T.I. ENGIE ITALIA S.p.A. – FURLAN Costruzioni Italia S.r.l., si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico:

1. l'esecuzione del Servizio deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
2. l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione del Servizio entro i termini contrattuali;

Dato atto infine che: l'impresa dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal **Capitolato Tecnico** e di accettare la consegna dei lavori con le riserve di legge. Dal che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto quanto appresso”.

- che con deliberazione n.1074/DG del 29.12.2016, si è disposto, tra l'altro:

- di procedere alla stipula della Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, della durata di un anno, con decorrenza 16.12.2016, data dell'invio dall'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, a mezzo pec, dell'atto convenzionale sottoscritto digitalmente dal Commissario Straordinario dott. Giuseppe Caroli, per l'attività di collaborazione nell'espletamento delle funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto e/o Direttore dei Lavori nell'ambito degli appalti di servizi e/o lavori a prevalente carattere edilizio, a supporto della U.O.C. Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile ed impiantistica di questa Azienda Ospedaliera;
- di prendere atto del testo della convenzione che, allegato al provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- che l'Ufficiale Rogante con nota prot. n.3357/2017 del 01 febbraio 2017, ha, tra l'altro, comunicato alla società Engie Servizi S.p.A., quanto segue: “si fa seguito dell'avvenuto cambio di denominazione sociale di una delle Società costituenti il R.T.I., ai fini della stipula del relativo contratto dovrà essere prodotto un nuovo mandato speciale di rappresentanza atteso che dalla

documentazione agli atti di questo Ufficio risulta in essere il mandato speciale di rappresentanza in favore della Società COFELY S.P.A. e non della Società ENGIE SERVIZI S.p.A. Per analoga ragione si richiede una integrazione della polizza di Garanzia Fideiussoria con indicazione della Società ENGIE SERVIZI S.p.A, ed altresì una integrazione della Polizza Assicurativa che dovrà essere in favore del RT.I. ovvero dovranno essere prodotte singole polizze per ciascuna delle Società costituenti il Raggruppamento stesso.”;

- che la società Engie Servizi S.p.A. tramite PEC, acquisita al protocollo generale con n.5082 del 16 febbraio 2017 ha tra l'altro comunicato quanto segue: “..alleghiamo alla presente estratto del verbale di Assemblea Straordinaria con il quale è stato disposto il cambio di denominazione sociale da Cofely Italia S.p. A. in Engie Servizi S.p.A., specificando che - nei termini di legge - la mera variazione della denominazione sociale della società non richiede la novazione degli atti contrattuali già prodotti agli Enti Pubblici e degli atti connessi, quali fideiussioni e polizze assicurative, che devono dunque intendersi perfettamente validi ed efficaci ed esattamente riferiti alla Società Engie Servizi S.p.A., già Cofely Italia S.p.A.”;

- che con deliberazione n.377/DG del 11.05.2017 è stato disposto:

- Di rettificare la Deliberazione 617/DG del 17/08/2016 di aggiudicazione del servizio integrato biennale di manutenzione edile ed opere affini relativamente all'importo di aggiudicazione da € 1.745.580,56 (IVA 22% compresa) ad € 1.883.440,56 (IVA 22% e oneri per la sicurezza per € 113.000,00 compresi);

- Di riarticolare, stante il verbale di consegna lavori del 21/12/2016, la ripartizione dell'importo biennale come sopra rettificato nel segue modo:

- **Bilancio 2016** importo € 28.380,61 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 21/12/2016 – 31/12/2016 (11 giorni) conto 503010101 “Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze” **Macro I**;

- **Bilancio 2017** importo € 941.720,28 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 (12/12) conto 503010101 “Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze” **Macro 25**

- **Bilancio 2018** importo € 913.339,67 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2018 – 20/12/2018 (11/12 e 20 GG) conto 503010101 “*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*”;
- di approvare l’impegno di spesa biennale per gli interventi di manutenzione nonricompresi nel canone e previsti dal capitolato per l’importo presunto di € 308.760,75 (oltre IVA 22% per € 67.927,37) = € 376.688,12 da ripartirsi come segue:
 - **Bilancio 2017** importo € 188.344,06 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 (12/12) conto 503010101 “*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*”;
 - **Bilancio 2018** importo € 188.344,06 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 (12/12) conto 503010101 “*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*”;
- che la Società Engie Servizi S.p.A., ha comunicato, tramite PEC, acquisita al protocollo generale con n.14873/2017 del 24.05.2017, che il contratto de quo sarà sottoscritto dall’ingegnere Claudio Galli, trasmettendo a tal fine, copia mandato speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal notaio dott. Fabrizio POLIDORI, Notaio in Roma, in data 12 settembre 2016 - Repertorio n.58910 - Raccolta n.17853 - registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 13 settembre 2016 al n.23594 Serie IT, copia della procura speciale autenticato nelle firme dal dott. Luigi LA GIOIA , notaio in Roma in data 22.01.2015, di cui al repertorio n.90.578 e raccolta n.24.631;
- che la stessa Società con nota acquisita al protocollo generale con n.0016437/2017 del 08.06.2017, al fine di procedere ad una integrazione della polizza fideiussoria n. 2138935, quale deposito cauzionale definitivo, per l’importo di €360.601,68 rilasciato da (COFACE) Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Agenzia di Roma I – C.A.P.00192 via Boezio,14, a favore della RTI Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo - Mandataria) – Furlan Costruzioni Italia S.r.l. (Mandante), Viale Giorgio Ribotta, n.31 00144 Roma, ha trasmesso una appendice integrativa, sottoscritta in data 29.05.2017, con la quale viene preso atto

dell'esatta denominazione della contraenza intendendo pertanto RTI Engie Servizi S.p.A. (capogruppo) e Furlan Costruzioni Italia S.r.l. (mandante);

- che la medesima Società con pec del 15.09.2017, ha trasmesso una appendice alla polizza assicurativa e specificamente la dichiarazione di assicurazione relativa alla polizza assicurativa n.XIT0000973LI, riguardante l'appalto de quo ed a favore delle Società Engie Servizi SPA – Furlan Costruzioni Italia S.r.l., unitamente alla copia del certificato n.2017/XIT0000973LI/311825, emesso a Milano in data 30.06.2017, avente efficacia dalle ore 00 del 01.07.2017 alle ore 00 del 01.07.2018, per conto di AXA Corporate Solutions Assurance Société Anonyme d'Assurance – Rappresentanza Generale per l'Italia, C.A.P.20154 Milano, Corso Como,17;

Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato in data 09 settembre 2016 per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;
- copia della polizza fideiussoria n. 2138935, quale deposito cauzionale definitivo, per l'importo di €360.601,68 rilasciato da (COFACE) Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Agenzia di Roma I – C.A.P.00192 via Boezio,14, a favore della RTI Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo - Mandataria) – Furlan Costruzioni Italia S.r.l. (Mandante) Viale Giorgio Ribotta, n.31 00144 Roma, a decorrere dal 08.09.2016 con eventuali proroghe semestrali a decorrere dal 08.09.2018 ridotto del 50% per possesso da parte di entrambe le Società di idonea certificazione di qualità ISO 9001:2008, come integrata dalla relativa appendice acquisita al protocollo generale con n.0016437/2017 del 08.06.2017;
- copia della citata procura speciale di cui al n. 90.578 di repertorio ed al n.24.631 di raccolta del dott. Luigi LA GIOIA, Notaio in conferito con atto del 22 gennaio 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

ART. I Premesse

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Economica e relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati ed ogni altro atto di gara;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 2

Oggetto

1. L'Azienda, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida all'Appaltatore il Servizio Integrato di manutenzione edile ed opere affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: San Giovanni, Santa Maria, Addolorata, Britannico e nella Sede Legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata per la durata di anni 2 (due), con eventuale proroga concessa ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante di anni 1 (uno), a seguito di consegna risultante da apposito verbale, a decorrere dal 21 dicembre 2016 al 20 dicembre 2018, con eventuale proroga concessa ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante di anni 1 (uno).

2. L'importo complessivo è fissato in Euro 1.543.803,74, (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 113.000,00) + I.V.A al 22% (= Euro 1.883.440,56, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 113.000,00 e dell'I.V.A. al 22%), cui vanno aggiunti Euro 308.760,75 (oltre I.V.A. 22% per Euro 67.927,37), come specificato con deliberazione n.377/DG del 11.05.2017, che si intende quale parte integrante ed efficace del presente contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo e conservata agli atti presso la U.O.S.D. Affari Generali.

3. Le modalità del servizio svolto trovano puntuale riferimento nel Capitolato d'oneri e relativi allegati, nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, nell'offerta economica e relativi allegati sottoscritta dai Rappresentanti delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in data 27 ottobre 2015, che si intende quale parte integrante ed efficace del presente contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo e conservata agli atti della U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare storico.

4. Per le caratteristiche stesse del presente appalto non si esclude la possibilità di soppressione di alcuni tipi di lavoro descritti nel presente documento e nel progetto a base di gara, o l'aggiunta di altri non descritti nello stesso Capitolato d'oneri e relativi allegati e Capitolato Tecnico e relativi allegati del progetto a base di gara, di cui all'elenco elaborati A).

5. La realizzazione dei singoli interventi di manutenzione ordinaria ed anche, laddove necessario ed autorizzato dalla DL, straordinaria, dovranno essere eseguite nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori.

6. L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga dei suddetti termini per le seguenti cause:

- a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale e relativi allegati;
- d. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- g. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

7. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente

denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

8. Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

ART. 3 **Quadro normativo**

1. L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad assicurare il servizio di cui all'art. 2 con l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella lettera di aggiudicazione di cui alla nota trasmessa prot. n.23749 del 06 settembre 2016 e sottoscritta da i Rappresentanti di entrambe le Società costituenti il Raggruppamento.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni regolamentari dell'Azienda di cui l'Appaltatore dichiara di avere conoscenza;
- c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e da altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.

3. Il presente contratto è stipulato nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 90 e ss.

ART. 4 **Documentazione allegata**

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati agli atti della U.O.S.D. Affari Generali:

- deliberazione n.729/DG del 14 agosto 2015 nella quale, tra l'altro trovano la loro approvazione i documenti di gara di seguito richiamati:
 1. bando di gara integrale su GURI e su GUCE);
 2. estratto del Bando;
 3. Piano Guida alle Attività Manutentive;
 4. Capitolato Tecnico;

5. Disciplinare di Gara e relativi allegati;
 6. Schema di Contratto;
 7. Schema Verbale di Sopralluogo;
 8. DUVRI preliminare;
 9. Elaborati Grafici di Rilievo (su supporto magnetico).
- deliberazione n.617/DG del 17 agosto 2016;
 - deliberazione n.792/DG del 19 ottobre 2016;
 - deliberazione n.801/DG del 20 ottobre 2016;
 - deliberazione n.806/DG del 24 ottobre 2016;
 - deliberazione n.377/DG del 11 maggio 2017;
 - la nota della Società Engie Servizi S.p.A, acquisita al prot. con n.0016437/2017 del 08.06.2017, con la quale è stata trasmessa l'appendice alla polizza fideiussoria n.2138935, sottoscritta in data 29.05.2017, come specificata nelle premesse;
 - la pec del 15 settembre 2017, della Società Engie Servizi S.p.A. con la quale è stata trasmessa l'appendice alla polizza assicurativa n.XIT0000973LI, come specificata nelle premesse;
 - la lettera di aggiudicazione trasmessa con nota protocollo n. n.23749 del 06 settembre 2016 e sottoscritta dalla Società mandataria con espressa accettazione delle clausole ivi richiamate di cui alla lettera a) ed alla lettera b), e acquisita al protocollo generale con n.24641/2016 del 15 settembre 2016.

2. Si considerano quali parti integranti del presente contratto anche se non materialmente collazionati al presente accordo ma presenti agli atti della stazione appaltante e della U.O.S.D. Affari Generali, tutti gli altri documenti ed atti relativi all'appalto de quo.

ART. 5

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta

sul valore aggiunto, che le Società costituenti il R.T.I. sono tenute a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i..

ART. 6

Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi e regolamenti vigenti (in particolare il D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tale proposito è fatto obbligo rapportarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda.

2. Ai sensi dell'art. 129 comma primo del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.

4. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- 1) generalità complete;
- 2) qualifica professionale;
- 3) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n.133 e s.m.i. dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice
- 4) nel caso di più cantieri, la località di attività.

5. Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.

6. Il personale impiegato nel cantiere, sia dell'impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.

7. L'Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.

8. Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per l'applicazione, all'Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

ART. 7

Fatturazione e pagamenti

1. L'Azienda si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore dell'Appaltatore sulla base dei prezzi indicati nella dichiarazione di offerta economica presentata, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura, come meglio definito nei documenti di gara.

2. La fatturazione sarà emessa dall'Appaltatore previo inoltre da parte dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata del certificato di pagamento e sarà a canoni trimestrali posticipati omnicomprensivi, con decorrenza dal primo giorno di esercizio del sistema, per un totale di 24 (ventiquattro) mensilità.

3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. [REDACTED] intestato alla Società Engie Servizi S.p.A., in qualità di Capogruppo mandataria del R.T.I., presso Unicredit S.p.A. — Via Broletto n.16 – C.A.P. 20121 Milano e con le seguenti coordinate bancarie: [REDACTED] CODICE SWIFT: [REDACTED]

4. Rimane inteso che l'Azienda, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. Ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della Società Capogruppo mandataria nel Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:

- gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse nella mandataria, sia dalla mandante nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”;
- le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle Società raggruppate nei confronti dell’Appaltatore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del raggruppamento.

6. La Società Capogruppo mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate.

7. Le fatture devono essere indirizzate presso:

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata,
Via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, C.F. e P.I. n. 04735061006.

8. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato in chiaro la dicitura del servizio in oggetto, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce, il numero di riferimento del certificato di pagamento, il numero ed anno dell’atto deliberativo di affidamento, il D.D.T. (quest’ultimo in caso di fornitura di beni), nonché ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, dovranno essere indicati il numero di codice CIG e l’eventuale codice CUP relativi alla presente procedura.

9. La descrizione della fattura dovrà rispettare la ripartizione degli importi così come presentati nell’offerta economica, ossia individuando il costo di ogni singola componente.

10. L’Azienda si riserva la facoltà di respingere le fatture che perverranno prive, anche in parte, degli elementi indicati.

11. Il prezzo s’intende fisso ed invariabile indipendentemente dai tempi di consegna ed installazione richiesti dall’Azienda appaltante, qualora si verificassero situazioni legate alle esigenze dei reparti utilizzatori che impongano un rinvio dei tempi di consegna.

12. In ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell'ufficio: Roma

13. Il sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda è disciplinato secondo le modalità approvate dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 che la Società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare.

14. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Fatta salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle Società raggruppate nei confronti dell'Appaltatore La Società che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

ART. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Società assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

2. La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della citata legge

n.136/2010 e s.m.i., si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

ART. 9 Penali

1. Le penalità saranno applicate in base all'art. 145 del Regolamento (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

2. In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Azienda ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

3. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio della procedura di cui all'art.136 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Azienda saranno passibili di penalità.

La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00).

Violazioni dei requisiti di accettazione

La mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione.

Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Azienda riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni. Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00). Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell'impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici

Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte dell'impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10
Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi

Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Azienda o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia; Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell'Appaltatore e, suo tramite, dei suoi

subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell'Appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30

Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

Mancanza degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all'identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

ART.10

Cauzione definitiva

I. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2

del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. L'Appaltatore provvederà ad estendere i termini di validità della cauzione definitiva n.2138935 del 08 settembre 2016, sottoscritta presso (COFACE) Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Agenzia di Roma I – C.A.P.00192 via Boezio,14, come integrata con appendice, che scadrà con le ore 24 del giorno 08 settembre 2018, nel senso di posticipare la sua data di scadenza alle ore 24 del 20 dicembre 2018.

ART. 11

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Azienda in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

2. L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'Azienda e dei terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e per l'intera durata dello stesso. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda,

ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno le Società costituenti il R.T.I. possano arrecare loro nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. L'Appaltatore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata del rapporto contrattuale.

4. L'Appaltatore si impegna ad estendere i termini di validità la relativa polizza assicurativa n. XIT0000973LI, come da certificato n.2017/XIT0000973LI/311825, emesso a Milano in data 30.06.2017, avente efficacia dalle ore 00 del 01.07.2017 alle ore 00 del 01.07.2018, per conto di AXA Corporate Solutions Assurance Société Anonyme d'Assurance nel senso di posticipare la scadenza dei suoi effetti, sino alle ore 24 del 20 dicembre 2018.

ART. 12

Cessione del contratto

1. E' fatto divieto assoluto alle Società costituenti il R.T.I. di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. E' vietata all'Appaltatore, ai sensi dell'art.1260 comma2, del Codice Civile, la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto.

ART. 13

Subappalto

1. L'aggiudicatario non può cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso dell'Azienda, pena l'immediata risoluzione del presente contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.

2. Nell'offerta dell'aggiudicatario, sottoscritta in data 27 ottobre 2015, dai rappresentanti le Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese vengono elencate le sotto indicate prestazioni che la Ditta intende subappaltare a terzi:

- parte del servizio gestione e manutenzione edile;
- parte del servizio gestione manutenzione arredi infissi e attrezzature non sanitarie;
- opere rientranti nella categoria OS2A;

nei limiti previsti dalla normativa vigente e precisamente per una quota del 30%.

3. L'autorizzazione di subappalto da parte dell'Azienda non modifica i rapporti intercorrenti tra l'Azienda e l'Appaltatore, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. è fatto divieto alla Società di cedere ad altri il presente contratto, pena la nullità del medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 116 del citato Decreto.

ART. 14

Trattamento dei dati personali ed obbligo di riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti dalle Società costituenti il R.T.I. è svolto esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento di questo rapporto contrattuale.
2. Le notizie ed i dati relativi all'Azienda, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione della stessa Azienda.
3. L'Appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Azienda a:
 - garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
 - non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda;

- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;

4. Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento, per la quale sarà predisposto formale incarico ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i.

ART. 15

Norme anticorruzione

L'Appaltatore si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.) e dichiara di aver preso visione del “codice etico-comportamentale” dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 63/DGff del 31/01/2014, disponibile sul portale internet istituzionale aziendale seguendo il collegamento ipertestuale Azienda Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali.

ART. 16

Risoluzione del contratto

I. L'Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal Capitolato Generale di Appalto e relativi allegati e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti Pubblici nonché dall'art. 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 6, punto 2;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave

- contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mandataria con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, sia per le Società costituenti il R.T.I. sia per le Società per cui lo stesso Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ha avuto l'autorizzazione al subappalto;
- b) in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Azienda;
- c) frode nell'esecuzione dei lavori;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e

s.m.i. o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

- k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art. 17

Clausola Risolutiva Espresa

L'Azienda si riserva la piena e insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare per mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art. 18

Recesso

1. L'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mandataria con lettera raccomandata a/r.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che ricorra giusta causa al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

- i. qualora sia stato depositato contro una delle Società costituenti il R.T.I. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

- scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
- ii. qualora una delle Società costituenti il R.T.I. perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il R.T.I. medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Azienda o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico di una delle Società costituenti il R.T.I. siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Azienda, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mandataria con lettera raccomandata a/r.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.
5. In caso di recesso dell'Azienda, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo

e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

ART. 19

Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione

1. Con la stipula del presente contratto l'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ha nominato l'Ing. Virginia Filomena Gabriella Fatima CARACCIOLO attuale Direttore U.O.C. Gestione e sviluppo delle tecnologie, uso razionale dell'energia, manutenzione edile e impiantistica in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

2. Viene nominato quale Direttore dell'Esecuzione l'Architetto Mauro LAURETTI, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., così come disposto con deliberazione n.1062/DG del 27.12.2016.

ART. 20

Referente del Contratto

1. L'Appaltatore indica la persona dell'Ing. Claudio GALLI, Direttore Area Lazio della Società Engie Servizi S.p.A., cell. [REDACTED] telefono fisso:

[REDACTED] Fax : [REDACTED] mail aziendale : [REDACTED]

ed il Geometra Alberto TRACANNA, Site Manager

cell. [REDACTED], mail aziendale: [REDACTED] quali

Referenti della commessa.

ART. 21

Clausole di rimando

Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento agli atti di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Azienda.

ART. 22

Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere composte in via amichevole saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Atto redatto da me, nella sede legale dell'Azienda, Maria Rita CORSETTI, quale Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, su numero 31 facciate per intero, più numero 4 righe della facciata a video, composto complessivamente da numero 32 facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., Codice di Azienda Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)

(F.to in modalità digitale)

Per l'Appaltatore il Procuratore (Claudio Galli) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti) (F.to in modalità digitale)

Il sottoscritto Claudio Galli in qualità di Procuratore Legale delegato dall'Appaltatore alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nella Richiesta di offerta e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Premesse**, Articolo 2 **Oggetto**, Articolo 3 **Quadro normativo**, Articolo 4 **Documentazione allegata**, Articolo 5 **Oneri fiscali e spese contrattuali**, Articolo 6 **Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore**, Articolo 7 **Fatturazione e pagamenti**, Articolo 8 **Tracciabilità dei flussi finanziari**, Articolo 9 **Penali**, Articolo 10 **Cauzione definitiva**, Articolo 11 **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**, Articolo 12 **Cessione del contratto**, Articolo 13 **Subappalto**, Articolo 14 **Trattamento dei dati personali ed obbligo di riservatezza**, Articolo 15 **Norme anticorruzione**, Articolo 16 **Risoluzione del contratto**, Articolo 17

Clausola Risolutiva Espressa, Articolo 18 **Recesso**, Articolo 21

Clausole di rimando, Articolo 22 **Foro competente**.

Per l'Appaltatore il Procuratore (Claudio Galli) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti) (F.to in modalità digitale)